

bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1609 del 9 giugno 2009

D.lgs. 387/2003 – Rd 1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. Dgr 4070/2008. Disposizioni procedurali sostitutive.

[Energia e industria]

Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, sfruttano un salto d'acqua per produrre energia elettrica e, come tali, comprendono sempre anche una derivazione d'acqua pubblica. Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto, oltre che della recente normativa specifica per gli impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003, anche delle disposizioni del T.U. sulle acque pubbliche di cui al Rd 1775/1933.

Per tali impianti, infatti, con deliberazione della Giunta regionale in data 6.04.2004, n. 1000 sono state fissate direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che con l'art. 12 dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Con il citato provvedimento regionale s'intendeva definire un percorso istruttorio unitario e organico facente capo a una conferenza di servizi, che potesse soddisfare i principi stabiliti dal predetto decreto legislativo, portando, in particolare, al rilascio di un'unica autorizzazione finale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che avesse effetto anche per quanto attiene la concessione di derivazione d'acqua e per la pronuncia di compatibilità ambientale, qualora necessaria.

Ora, dopo alcuni anni di pratica applicazione delle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 1000/2004, le strutture regionali competenti per l'istruttoria sui progetti degli impianti hanno potuto testare l'efficacia della procedura approvata, facendo così emergere, all'interno della procedura medesima, la presenza di elementi di criticità che ne compromettono il regolare sviluppo, talché si sono verificate notevoli difficoltà operative nello svolgimento del procedimento istruttorio. Peraltro, gli effetti negativi più marcati si sono registrati nei casi in cui il progetto dell'impianto idroelettrico era sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Conseguentemente, la Giunta regionale ha avviato un processo di revisione delle norme procedurali afferenti l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, giungendo al provvedimento n. 2204/2008 e, in particolare, alla Dgr 4070/2008 con la quale sono state fornite nuove disposizioni e nuovi indirizzi tecnico-operativi, per la gestione delle istanze relative agli impianti idroelettrici, a modifica di quanto a suo tempo disposto con la citata Dgr 1000/2004. Da ultimo, la Giunta regionale, con provvedimento

1192/2009 ha fissato ulteriori disposizioni sulla procedura cui sottoporre gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

È bene precisare che uno degli aspetti più critici emersi nel corso delle procedure di istruttoria svolte in applicazione della Dgr 1000/2004, è quello riguardante l'obbligo di dimostrare, da parte del richiedente, la disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'impianto. Tale disposizione, inserita nel sopraccitato provvedimento, alla luce delle esperienze maturate e, soprattutto, in considerazione della necessità di una maggiore aderenza ai principi contenuti nel D.lgs. 387/2003, è stata rivista ed eliminata dalle nuove procedure approvate con Dgr n. 4070/2008.

Ora però, anche e soprattutto a seguito di profonde modifiche intervenute in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, concretizzatesi nelle Dgr n. 308/2009 e n. 327/2009, risulta necessario provvedere a sostituire integralmente le disposizioni di cui alla sopraccitata deliberazione n. 4070/2008, come di seguito indicato.

Generalità

1. In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW la competenza nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale, mentre per gli impianti con capacità di generazione superiore, la competenza è regionale. Ogni Comune potrà procedere, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr 380/2001, a definire il procedimento di propria competenza.
2. Pertanto, le seguenti disposizioni riguardano esclusivamente il procedimento da svolgersi in sede regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del D.lgs. 387/2003, da applicarsi ad impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale ai 100 kW.
Con il termine "capacità di generazione" si intende la potenza massima producibile dall'impianto medesimo.
3. All'interno del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 devono trovare adempimento le procedure per la concessione di derivazione d'acqua di cui al Rd 1775/1933 nonché quelle concernenti la V.I.A., la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico, ove dovute.
4. Il procedimento di norma si conclude entro 180 giorni.
5. La durata della concessione di derivazione d'acqua, a decorrere dalla data del relativo decreto regionale, è pari ad anni 20 cui si devono sommare gli anni occorrenti per l'avvio della produzione di energia, sulla base di quanto comunicato dal richiedente. Una diversa maggiore durata della concessione potrà essere considerata su presentazione da parte del richiedente di relativo Piano Economico Finanziario, con il limite di 30 anni.
Per gli impianti la cui potenza nominale sia superiore a 7 MW, la durata della concessione è di norma pari a 30 anni.
La durata della concessione, come sopra definita, si applica anche agli impianti il cui procedimento di autorizzazione è di competenza comunale.
6. Il presente procedimento si applica alle domande registrate al protocollo regionale dopo il 16 settembre 2008, data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2204/2008, mentre le domande pervenute in data antece-

dente sono istruite secondo la procedura previgente, nei termini di cui alla Dgr1000/2004.

Per le istanze la cui istruttoria è stata avviata ai sensi della Dgr n. 1000/2004 e il relativo procedimento non sia stato concluso ovvero sia stato concluso con un diniego per mancata disponibilità dell'area, espresso in data successiva alla pubblicazione nel Bur della Dgr4070/2008, è facoltà del richiedente presentare istanza di prosecuzione ovvero riavvio del procedimento secondo le disposizioni operative qui esposte. L'Amministrazione procedente individua gli atti e i documenti già prodotti compatibili con la nuova procedura e per la stessa utilizzabili ovvero provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza a chiedere le integrazioni necessarie.

7. In materia di demanio idrico, con provvedimento n. 411/2009, la Giunta regionale ha dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali.

Sono state escluse dal trasferimento, in quanto permangono in capo alla Regione, le derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali. Esse sono:

- le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
- le derivazioni servite da un vaso di almeno 5 (cinque) milioni di metri cubi;
- le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
- le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

Pertanto, gli adempimenti qui previsti relativi al Rd 1755/1933 in materia di concessioni di derivazione d'acqua, inerenti nuove istanze presentate dopo il 1° gennaio 2009 e non riferiti a derivazioni di rilevanza regionale, sono a carico dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

8. L'eventuale procedura espropriativa viene svolta secondo quanto indicato nel successivo specifico punto.

Nel caso in cui l'impianto interessi aree demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli Enti pubblici ovvero beni del patrimonio regoliero, la procedura espropriativa non è ammessa e, pertanto, il richiedente deve dimostrare, mediante atti idonei, la disponibilità del soggetto proprietario a concedere l'uso delle aree medesime, ad eccezione delle aree appartenenti al demanio idrico per le quali la concessione regionale è definita nel corso del procedimento.

Presentazione della domanda

- La domanda e il relativo progetto definitivo nonché, qualora necessari, gli atti concernenti la VIA, la valutazione di incidenza nei confronti della rete Natura 2000 e il vincolo paesaggistico nonché quelli relativi a qualsiasi altra autorizzazione o parere, devono essere presentati alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la quale provvederà a trasmetterli alla Direzione Difesa del Suolo.

- La Direzione Difesa del Suolo comunica al richiedente l'avvio del procedimento indicando il nominativo del responsabile del procedimento (R.U.P.); allo stesso tempo accerta la completezza del progetto e della relativa documentazione.

- Il richiedente, unitamente all'istanza, deve presentare:
 - n. 1 copia cartacea dell'intero progetto (originale) nonché una copia digitale (in formato .pdf) da trattenere presso gli uffici regionali della Direzione Difesa del Suolo e per l'eventuale esibizione in caso di richiesta di accesso agli atti;
 - n. 2 copie cartacee degli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua, al fine di attivare la procedura di cui all'art. 96 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e le pubblicazioni di cui agli art. 7 e 9 del Rd 1775/1933;
 - n. 1 copia digitale (formato .pdf) da trasmettere all'Unità di Progetto Energia per gli adempimenti conseguenti alla Dgr 1192 del 5 maggio 2009;
 - attestazione a firma del progettista inerente la conformità delle varie copie, sia cartacee che digitali, all'originale depositato presso la Direzione Difesa del Suolo;
 - attestazione a firma del richiedente e del progettista in ordine alla veridicità ed esattezza di quanto contenuto negli atti allegati alla domanda.

Ove necessario, il richiedente, nel seguito della procedura sotto descritta, dovrà produrre ulteriori copie della documentazione presentata o integrare la stessa con ulteriori elaborati a norma di legge.

Procedura

- La Direzione Difesa del Suolo trasmette gli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua all'Unità periferica del Genio civile nonché all'Autorità di Bacino, per il parere di cui all'art.96 comma 1 del D.Lgs.152/2006. In materia di atti necessari alla presentazione di una domanda di concessione d'acqua, i riferimenti normativi sono l'art. 6 del Rd 1775/1933, l'art.9 del Rd 1285/1920 e il Dm 16 dicembre 1923 e loro modifiche ed integrazioni.
- L'Unità periferica del Genio civile provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda di concessione d'acqua e relativo progetto, fissando il termine perentorio di trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e di eventuali osservazioni e opposizioni ai sensi dell'art.7 del Rd 1775/1933. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del richiedente e, a tal fine, l'Unità periferica del Genio civile chiede le eventuali integrazioni necessarie.
- Nel caso in cui non siano pervenute domande concorrenti, l'Unità periferica del Genio civile ne dà comunicazione al richiedente e alla Direzione Difesa del Suolo.
- In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte, l'Unità periferica del Genio civile trasmette la documentazione a un'apposita Commissione tecnica per il parere, da formulare secondo i criteri di cui all'art. 9 del Rd 1775/1933.

- 4.1. La Commissione tecnica è composta dal Segretario all'Ambiente e Territorio che funge da Presidente, dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, dal Dirigente del Distretto Idrografico, dal Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile e dal Dirigente della Direzione Tutela Ambiente.
L'attività di supporto (convocazioni, verbalizzazione delle sedute) ai lavori della Commissione Tecnica per il parere su eventuali domande concorrenti, od opposizioni, sarà svolta dalla Direzione Difesa del Suolo.
- 4.2. Una volta prescelta la domanda migliore, la Direzione Difesa del Suolo comunica il parere della Commissione Tecnica ai soggetti interessati.
- 4.3. Se la domanda prescelta risulta diversa da quella del primo richiedente, la Direzione Difesa del Suolo trasmette all'Autorità di Bacino copia del progetto della derivazione, affinché la stessa proceda alla formazione del parere di cui all'art.96 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. Provvede inoltre ad acquisire il progetto completo dell'impianto correlato alla domanda di concessione di derivazione prescelta e a chiudere il procedimento a carico della domanda del primo richiedente.
5. La Direzione Difesa del Suolo invita il richiedente a procedere con gli adempimenti concernenti la V.I.A. presso la Struttura regionale competente.
6. Nel caso in cui il progetto non sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, la Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.lgs.387/2003, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, è convocata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. dal R.U.P.
Il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di servizi viene formato in sede di CTR Ambiente, così come stabilito dalla deliberazione n. 1192 del 5 maggio 2009, con il coinvolgimento di tutte le strutture regionali competenti.
7. Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, il richiedente deve attivare la relativa procedura a norma di legge, fornendo lo Studio di Impatto Ambientale - S.I.A.
Conclusasi positivamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.lgs.387/2003, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, è convocata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. dal R.U.P.
Il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di Servizi viene formato in sede di Commissione V.I.A. contestualmente al parere di compatibilità ambientale, con il coinvolgimento di tutte le strutture regionali competenti.
8. Le Amministrazioni e gli Enti di norma competenti a partecipare alla Conferenza di servizi di cui ai punti 6 e 7 sono: Regione del Veneto - rappresentata dal Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo o in caso di impedimento dal vicario, Provincia, Comune, Autorità di Bacino e Soprintendenza interessata.
La Conferenza di servizi si svolge ai sensi della L. n. 241/1990 e si esaurisce con una determinazione motivata di conclusione del procedimento "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posi-

zioni prevalenti espresse in quella sede" (vedi art. 14-ter, comma 6, della L. n. 241/1990).

A tal riguardo le Amministrazioni che rivestono un ruolo prevalente sono la Regione, il Comune, le Soprintendenze interessate e l'Autorità di Bacino, fermo restando quanto espresso dall'art. 14-quater della L. n. 241/1990 in materia di tutela degli "interessi sensibili".

Alla conferenza di servizi, ove necessario in relazione alla tipicità dell'impianto, partecipano anche gli altri Enti eventualmente coinvolti, il cui parere è vincolante per disposizione legislativa.

I pareri espressi dagli Enti/Amministrazioni che rivestono posizione prevalente sono vincolanti, di espressione obbligatoria e, se non favorevoli, devono essere motivati esclusivamente in relazione alla materia di competenza. La presenza anche di un solo parere vincolante negativo determina l'interruzione del procedimento e il rigetto dell'istanza.

La Direzione Difesa del Suolo, in previsione della conferenza di servizi, provvede a mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti interessati il progetto e la relativa documentazione.

9. Nel caso di istanze di Autorizzazione unica presentate dopo il 1° gennaio 2009 e relative a derivazioni d'acqua di rilevanza non regionale ricadenti nel territorio provinciale di Belluno, gli adempimenti di cui sopra, attribuiti al Genio civile, sono svolti dall'Amministrazione Provinciale di Belluno.
10. Segue un'elencazione puramente indicativa degli Enti che a vario titolo sono interessati al procedimento. L'elencazione può essere integrata e/o modificata in base alla specificità dell'impianto.

Ente	Competenza
Regione del Veneto Direzione Regionale Urbanistica; Genio civile; Servizio reti ecologiche e biodiversità; Servizio Forestale Provinciale; Unità di Progetto Energia; ARPA Veneto	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di istruttoria tecnica per la Vinca (a.) Parere ai sensi del Rd n. 3267 del 30/12/1923 (vincolo idrogeologico) Autorizzazione riduzione di superficie boscata Valutazione degli aspetti energetici connessi alle varie tipologie d'impianto Autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c della Lr n. 63/1994 (b.) D. Lgs. n. 152/2006 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale D. Lgs. n. 152/2006 - Salute e Ambiente
Provincia	<ul style="list-style-type: none"> Compatibilità con tutela ambientale e fauna ittica Procedura espropriativa Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica di connessione alla rete ai sensi della Lr n. 24/1991, così come modificata dalla Lr n. 11/2001
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Dpr n. 380/2001 e s.m.i. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in edilizia" - Rilascio titoli abilitativi alla costruzione e esercizio Verifica compatibilità con programmazione opere pubbliche. Verifica della conformità agli strumenti urbanistici vigenti (c.)
Autorità di Bacino	<ul style="list-style-type: none"> Parere vincolante ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Ente Parco	<ul style="list-style-type: none"> Nulla-osta ai sensi dell'art. 18 della L. n. 394/1981

Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto; Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.	• D.Lgs 42/2004 (d.)
--	----------------------

Note:

- (a.) La Valutazione di Incidenza dovrà essere redatta ai sensi della normativa vigente e in particolare della Dgr n. 3173/2006.
L'esame di tale documento avverrà ad opera della struttura regionale competente e il conseguente parere costituirà anche parte integrante del provvedimento unico di autorizzazione.
- (b.) L'art. 2, comma 1, lett. c della Lr n. 63/1994 prevede in capo all'Amministrazione Regionale le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa ad opere soggette al parere di un organo tecnico consultivo regionale, anche decentrato.
- (c.) I Comuni interessati sono invitati alla Conferenza di Servizi decisoria e contestualmente è richiesta loro la conformità agli strumenti urbanistici vigenti (ovvero, nel caso in cui sia difforme, in sede di Conferenza di Servizi si procederà ai sensi dell'art.12 comma 3 del DLgs 387/2003, così come modificato dall'art.1 comma 158 lettera b della L.244/2007) delle opere in progetto, al fine dell'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della Lr 27/2003.

In conferenza di servizi il Comune esprime il parere in relazione alla programmazione di opere pubbliche comunali vigente al momento dell'istanza, al permesso di costruire e alla mera conformità del progetto agli strumenti urbanistici. Considerati gli effetti di variante urbanistica contenuti nel provvedimento finale, quanto espresso dal Comune in merito alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti non risulta vincolante.

- (d.) Autorizzazione sui beni culturali - Se l'immobile è vincolato come bene culturale e la tipologia dell'intervento da eseguire sia soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza, ovvero il Ministero nei casi citati nell'art.21 comma 1, sarà invitata alla Conferenza di servizi in cui dovrà esprimersi e rilasciare l'autorizzazione di competenza.

Autorizzazione Paesaggistica - Se gli immobili o le aree interessate sono caratterizzati da interesse paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sarà invitata la Soprintendenza territorialmente competente.

11. La Direzione Difesa del Suolo acquisito l'esito della Conferenza di servizi predisporre il provvedimento di Giunta.
12. Su conforme parere favorevole della conferenza di servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento unico di:
- autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;
 - approvazione della relazione di valutazione d'incidenza, ove dovuta;
 - approvazione del progetto;
 - dichiarazione di compatibilità ambientale, ove dovuta;
 - autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
 - dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

La Direzione Difesa del Suolo trasmette il provvedimento all'Unità periferica del Genio civile competente per territorio, all'U.P. Energia e al richiedente per gli eventuali successivi adempimenti.

13. Entro i successivi 30 giorni, l'Unità periferica del Genio civile procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione, alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta regionale. Dalla data del decreto di concessione

decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

14. L'Unità periferica del Genio civile competente per territorio trasmette copia del disciplinare di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo.

Esproprio

Ai sensi dell'art.12 comma 3 del DLgs 387/2003, l'autorizzazione unica delle opere in argomento è rilasciata dalla Regione, assieme all'approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, secondo quanto riportato al punto 8.

Il Dpr 327/2001 all'art.6, comma 9, stabilisce che per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, per le previsioni dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, la Regione svolge le funzioni di Autorità espropriante. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 70 della Lr n. 27/2003, dette funzioni sono delegate alle Province.

I passi principali della procedura espropriativa risultano i seguenti:

1. la Regione in collaborazione con il richiedente e sulla base della documentazione da questo presentata, prima della Conferenza di Servizi, avvia il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt.10 ed 11 del Dpr 327/2001;
2. successivamente e sempre prima della Conferenza di Servizi, la Provincia, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, procede a dar seguito a quanto disposto dall'art.16 del Dpr 327/2001, in forza della delega assunta dal citato art.70 della Lr 27/2003;
3. in sede di Conferenza di Servizi, la Provincia deve attestare di aver effettuato le comunicazioni alle ditte, ai sensi dell'art.16 del Dpr 327/2001, trasmettendo/presentando i relativi atti;
4. ove occorra, ai sensi dell'art.12 comma 3 del DLgs 387/2003, così come modificato dall'art.1 comma 158 lettera b della L.244/2007, l'autorizzazione unica, rilasciata con provvedimento unico dalla Giunta regionale su conforme parere favorevole della Conferenza di Servizi, costituisce variante allo strumento urbanistico, anche in termini di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
5. il provvedimento unico rilasciato dalla Giunta regionale costituisce, tra l'altro, dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
6. Per gli adempimenti successivi all'autorizzazione unica in parola provvederà la Regione d'intesa con la Provincia ed il richiedente, ai sensi del Dpr 327/2001.

In alternativa alla procedura espropriativa di cui al Dpr 327/2001, per le aree interessate da attraversamento e/o occupazione, temporanea o definitiva, da parte di opere, manufatti e linee costituenti l'impianto, il richiedente può presentare un'attestazione di proprietà ovvero un atto di assenso delle ditte proprietarie.

Interventi su impianti esistenti

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica e quindi, per detti interventi, trovano integrale applicazione le procedure di cui sopra.

Le presenti procedure, invece, non si applicano nel caso di installazione di apparecchiature di tipo idroelettrico all'interno di un impianto idroelettrico esistente al fine di aumentare e/o ottimizzare la produzione di energia, qualora l'apparecchiatura integrativa debba essere inserita all'interno delle strutture edilizie costituenti l'impianto idroelettrico esistente e non liberamente accessibili a terzi ovvero debba essere inserita in posizione e con modalità esecutive, riferite all'impianto esistente, tali da non consentirne l'esecuzione a soggetti diversi dal proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

In tali ipotesi, comunque, vanno svolte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni che la vigente normativa prevede per detta tipologia di intervento, comprese quelle afferenti la variante alla concessione di derivazione ai sensi dell'art.49 del Rd 1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Visto il D.lgs. 387/2003

Visto il Rd 1775/1933

Vista la Lr 11/2001

Viste le DDgr 1000/2004 e 2204/2008

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le procedure regionali per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici;

2. di disporre che le procedure di cui al presente provvedimento si applicano, in sostituzione delle procedure di cui alla Dgr 4070/2008, alle domande pervenute al protocollo regionale dopo il 16 settembre 2008 data di pubblicazione del provvedimento n. 2204/2008;

3. di disporre che le procedure di cui al presente provvedimento si applicano altresì alle domande i cui procedimenti, avviati ai sensi della Dgr 1000/2004, non siano stati conclusi ovvero siano stati conclusi con un diniego per mancata disponibilità dell'area espresso dopo il 23/01/2009, data di pubblicazione della Dgr4070/2008, previa specifica istanza del richiedente in conformità alle disposizioni di cui in premessa;

4. di fare salvi gli adempimenti già svolti in attuazione della precedente deliberazione n. 4070/2008;

5. di revocare la precedente Dgr n. 4070/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1610 del 9 giugno 2009

Art. 83 bis Lr 11/2001. Impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti. Chiarimenti e indirizzi tecnico operativi.

[Energia e industria]

Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Una particolare tipologia di impianti idroelettrici è quella concernente gli impianti che vengono inseriti all'interno di una derivazione d'acqua esistente, ad altro uso.

In particolare per "l'uso idroelettrico dell'acqua", la Lr n.11/2001 all'art.83 bis, stabilisce che:

- "1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con l'ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".
 2. La riduzione dell'utilizzo dell'acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.
 3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", in quanto applicabili.
 4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
 5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l'acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell'acqua, aumenta la portata dell'acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.
 6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933. (56)."
- Ad oggi, la procedura per la realizzazione di tali impianti sta suscitando, da parte di operatori pubblici e privati, alcune perplessità in merito agli aspetti applicativi della norma in